

REGOLAMENTO SULLA ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI DI CATANIA

ART. 1. Premessa.

1. L'adozione del regolamento sul funzionamento dell'ufficio legale rientra nei poteri di organizzazione dell'art. 5 del Testo unico sul Pubblico impiego (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ed è destinato a regolamentare l'ufficio e/o il servizio legale degli avvocati degli Enti Pubblici iscritti nell'Elenco Speciale, annesso all'Albo degli Avvocati, professionisti che hanno come unico ed esclusivo cliente l'Ente di appartenenza.

ART. 2 Istituzione, compiti e natura del Servizio Legale

1. Con deliberazione n. 513 del 30/06/2017, (approvato dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia con il D.A. n. 1098 del 01/06/2017), è stato adottato l'atto Aziendale con il quale l'ufficio denominato "Servizio legale", per la natura, contenuti e caratteristiche, è stato posto alle dirette dipendenze del Direttore Generale con la finalità di provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'ARNAS Garibaldi di Catania. L'ufficio Servizio legale è costituito da un avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati di Catania di cui all'art. 3, comma 4 *lett. B)* del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578¹, convertito con legge 22/1/1934, n. 36, nonché da personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività di ausilio e supporto all'esercizio dell'attività professionale propria degli avvocati e di quella tipicamente amministrativa ad essa connessa. I compiti di coordinamento del personale amministrativo e la gestione dell'attività amministrativa dell'ufficio sono gestiti, in condivisione con il dirigente avvocato, da un collaboratore amministrativo con posizione organizzativa.

2. Il dirigente responsabile del servizio legale risponde direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Azienda della gestione dell'organizzazione dell'ufficio, della gestione delle risorse assegnate e dell'espletamento del mandato professionale affidato e si relaziona direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'esercizio del mandato professionale.

3. Il Servizio Legale è dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense ed è dotato della strumentazione tecnica e di studio in misura adeguata e proporzionata al tipo ed alla quantità degli affari legali gestiti dall'ufficio.

4. Le attività svolte dall'Avvocato, oltre a richiedere la partecipazione alle udienze ed alle attività istruttorie e d'indagine, esigono anche l'ordinaria presenza in servizio e tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta

¹Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, comma 2°, Incompatibilità, omissis

"E' anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni."

"Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:"

omissis

b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo.

l'orario di lavoro è improntato alla massima flessibilità. Conseguentemente nel caso d'impossibilità di utilizzo del badge (per la partecipazione alle udienze o attività istruttorie senza preventivo accesso in azienda) l'attestazione dello svolgimento dell'attività e degli orari avverrà in forma cartacea sottoscritta dal dirigente avvocato e trasmessa all'ufficio competente.

5. L'avvocato del Servizio Legale, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuto al rispetto della normativa statale, della Legge Professionale Forense e del Codice Deontologico Forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia, l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché la lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.

6. L'Avvocato iscritto a cura dell'Ente all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati è sottoposto al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine degli Avvocati e svolge l'attività in piena autonomia ed indipendenza come prescritto dai canoni della deontologia professionale.

ART. 3 Funzioni e compiti del Servizio Legale

1. Compito principale del Servizio Legale è quello di provvedere alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio dell'ARNAS Garibaldi di Catania davanti l'autorità giudiziaria competente. L'Azienda nei procedimenti penali sarà presente con il Servizio legale limitatamente alle costituzioni di parte civile e di responsabile civile.

2. Il Servizio legale si occupa anche di gestire la definizione bonaria o transattiva delle controversie e di curare le proposte di eventuali atti di affidamento all'interno o all'esterno di incarichi legali, consulenti tecnici di parte etc.

3. Il Servizio Legale tiene i rapporti con i legali esterni e provvede alle liquidazioni dei relativi compensi e di ogni altro atto rientrante nella specifica competenza. Si occupa anche dell'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite.

4. L'avvocatura, inoltre, provvede a richiedere le consulenze legali autorizzate dagli organi di Direzione, alla tenuta ed aggiornamento dell'archivio "contenzioso e non" dell'Azienda anche mediante il ricorso a strumenti e supporti informatici.

5. Oltre alla rappresentanza in giudizio, il Servizio legale svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale strettamente inerente al contenzioso, in essere o potenziale, compresa l'attività di recupero dei crediti vantati a vario titolo dall'Ente.

ART. 4 Funzioni consultive

1. Oltre all'attività giudiziale, l'avvocato svolge anche attività di consulenza legale attraverso pareri scritti, purché connotati da aspetti giuridicamente rilevanti, sulle questioni ad essi sottoposti dai Dirigenti Responsabili delle strutture aziendali previo assenso della Direzione Aziendale. In ogni caso gli uffici richiedenti il parere restano, comunque, responsabili del procedimento amministrativo e sono tenuti a definire e completare l'istruttoria amministrativa. I pareri sono predisposti e sottoscritti dall'avvocato della struttura il quale, compatibilmente con le incombenze prioritarie di natura giudiziale, fornisce anche assistenza legale per le vie brevi e informalmente in tutti i casi in cui non sia richiesto il rilascio di un parere scritto.

ART. 5 Incarichi esterni

1. La rappresentanza in giudizio, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere attribuite dal Direttore Generale dell'Azienda ad uno o più legali esterni appartenenti al libero foro iscritti all'Albo Aziendale specialisti nel settore o docenti universitari, in caso di:

- controversie di particolare complessità o su questioni giuridiche di particolare specificità o che richiedono competenza settoriale;
- eccessivo carico di lavoro ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza di personale e/o di avvocati dell'Ufficio Legale interno;
- incompatibilità o situazioni in cui si manifesti l'inopportunità nella difesa da parte degli avvocati dell'Ente.

2. L'affidamento dell'incarico ad Avvocato esterno è disciplinato dalle previsioni di cui allo schema di disciplinare d'incarico aziendale da sottoscrivere all'atto del conferimento.

3. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Direttore Generale dell'Azienda, su proposta del Dirigente avvocato, provvede a nominare periti, esperti o consulenti tecnici di parte, sia per la fase giudiziale che stragiudiziale, individuandoli fra il personale dell'Azienda e solo, qualora ciò non sia possibile per carenza di professionalità o eccesso di carico di lavoro, fra professionisti esterni.

ART. 6 Rapporto del Servizio Legale con i servizi aziendali.

1. I Responsabili dei Servizi Aziendali sono tenuti, su richiesta e nei tempi indicati dall'avvocato della struttura, di comunicare quanto di loro conoscenza e di rimettere tutti gli atti, documenti e relazioni necessari per l'impostazione e la condotta delle liti e per la stesura dei pareri.

2. Le strutture coinvolte sono anche tenute a fornire, su richiesta del servizio legale, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali del servizio.

ART 7 - Ulteriori funzioni

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il dirigente avvocato procede alla valutazione, in termini di probabile esito, delle vertenze giudiziali e stragiudiziali assegnate, con conseguente elaborazione e trasmissione al Servizio economico finanziario, di apposite schede per gli accantonamenti ai Fondi Autoassicurazione e Rischio del Bilancio.

ART. 8 Gestione delle controversie

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nelle controversie ove è stata coinvolta l'A.R.N.A.S. spettano al servizio legale che curerà anche la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

2. Il mandato è conferito dal Direttore Generale con apposita deliberazione e con firma della procura *ad litem* per ogni singolo grado del giudizio.

ART. 10 Compensi professionali

1. All'avvocato del servizio legale, per l'esercizio della attività professionale innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali, spettano i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente. I compensi sono corrisposti in caso di sentenze favorevoli all'Azienda, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte

soccombente e dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'azienda (ivi compresa l'ipotesi in cui la stessa abbia autorizzato al debitore una rateizzazione).

2. Alle sentenze favorevoli sono equiparate le ordinanze favorevoli, i decreti ingiuntivi non opposti, o dichiarati provvisoriamente esecutivi, i lodi arbitrali, le transazioni giudiziali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Azienda e vi sia un riconoscimento di spese legali in favore dell'Avvocato. Sono ricomprese nelle decisioni favorevoli le decisioni che pur non pronunciandosi nel merito della controversia, definiscono in rito la causa con esito favorevole per l'azienda quali, a scopo meramente esemplificativo, le pronunce che dichiarano il difetto di giurisdizione, l'incompetenza, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione, la cessata materia del contendere, la rinuncia agli atti del giudizio, i casi di transazione anche nelle forme dell'abbandono del giudizio, le ordinanze favorevoli, nonché tutti quei provvedimenti nei quali sono accolte le domande ed eccezioni proposte dall'azienda. Rientrano tra le decisioni favorevoli anche quei provvedimenti che prevedano la compensazione integrale delle spese a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Azienda Garibaldi dai quali derivi un vantaggio e/o una minor spesa per la Pubblica Amministrazione.

3. I compensi liquidati assumono natura di compensi corrisposti a titolo di incentivazione e l'avvocato dirigente che li percepisce non beneficia dell'eventuale premio per la prestazione individuale in considerazione del disposto di cui al comma 3 dell'art. 64 CCNL del 05.12.1996 e successive integrazioni. In ogni caso, in base al disposto dell'art. 9 comma 7 del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), l'avvocato dipendente non potrà percepire una somma superiore al suo trattamento economico complessivo (art. 9, comma 7 D.L. 2014/90 - limite retributivo individuale specifico). La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione (comma 3, secondo periodo).

4. I compensi professionali sono attribuiti al Dirigente avvocato in misura integrale per l'attività svolta in via esclusiva ai sensi degli artt. 61, comma 2, lett. b) e 64 del CCNL dirigenza 5/12/96, che disciplinano gli onorari ed i compensi professionali spettanti ai dirigenti avvocati, ed in base all'art. 9 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito dalla L. 11/8/2014 n. 114 in materia di onorari e compensi per l'attività giudiziale e stragiudiziale dovuti agli avvocati degli uffici legali della P.A. iscritti negli Albi Speciali.

5. La liquidazione dei compensi è disposta sulla base del presente regolamento adottato in esecuzione dell'art. 9 comma 3² del D.L. 24 giugno 2014, n. 144 (convertito con legge n. 114/2014), secondo i principi di cui alla Legge Professionale Forense, nonché, con riferimento ai Dirigenti Avvocati, dell'art. 64 del CCNL 5/12/1996 per l'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, confermato dall'art. 52, comma 8 del CCNL 8 giugno 2000.

²Comma 3 "Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7."

omissis

comma 5 "I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. I compensi professionali sono corrisposti nella misura determinata dal Giudice in sentenza; nelle cause concluse con sentenza favorevole, senza liquidazione delle spese di lite, i compensi professionali sono riconosciuti in conformità alle vigenti tariffe forensi nella misura minima prevista sul dichiarato in sentenza ovvero, nel caso di valore indeterminato, applicando lo scaglione a complessità bassa.

7. In caso di sentenza favorevole (depositata dopo l'entrata in vigore del d.l. 90/2014) con compensazione integrale di spese (compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole), i compensi professionali sono corrisposti in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, che non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (comma 6 - tetto finanziario complessivo) ed in modo da attribuire all'avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo (comma 7).

8. Per gli incarichi congiunti con professionisti esterni, i compensi spettanti all'avvocato interno, determinati secondo i criteri del presente regolamento, sono ridotti del 70% nel caso di incarico congiunto con un solo professionista esterno, dell'80% in caso di incarico congiunto con due o più professionisti esterni, purché l'Avvocato dell'Ente abbia concorso, seppure in maniera marginale, alla redazione degli atti giudiziari ed all'attività connessa. Diversamente nulla sarà dovuto al professionista dell'Ente con incarico esterno (conferito cioè a un avvocato del libero foro), in quanto derogatoria del principio generale secondo cui la P.A. provvede allo svolgimento delle proprie funzioni a mezzo del personale di cui dispone.

9. Ove la condanna alle spese sia stata pronunciata in giudizio affidato ad un legale esterno il recupero delle somme, esclusi i casi di diversa pattuizione tra l'Azienda e l'avvocato esterno, è curato dal Servizio Legale a cui verrà corrisposto il 30% delle somme recuperate secondo i criteri del successivo art. 11.

Art. 11 Criterio di riparto dei compensi professionali

1. I compensi professionali dovuti sono riconosciuti al dirigente avvocato, assegnatario del contenzioso, sulla base del rendimento individuale nella gestione della causa da stabilirsi mediante:

- La partecipazione alla redazione degli atti processuali ed a tutta l'attività istruttoria, giudiziale e stragiudiziale inclusi i procedimenti di mediazione;
- Puntualità e tempestività negli adempimenti giudiziali e stragiudiziali;
- Costante ed assidua presenza in servizio e nelle fasi istruttorie del procedimento.

2. Al personale amministrativo è riconosciuta una quota in relazione all'importo annuo del fondo e dell'attività svolta tenendo conto dei seguenti parametri:

- Pratiche trattate;
- Disagio ed urgenza del lavoro svolto;
- Adattamento e disponibilità operative anche in relazione alla categoria e profilo professionale di appartenenza.

ART. 12 Corresponsione dei compensi professionali

1. Le somme oggetto di corresponsione sono quelle recuperate nei confronti della parte avversa a seguito di provvedimento giurisdizionale decisorio o corrisposte dalla controparte in sede di transazione della vertenza, detratte le spese generali di funzionamento sostenute dall'A.R.N.A.S. che vengono forfettariamente

computate, rispetto alla misura minima prevista dal contratto collettivo³, al 10% delle competenze professionali.

2. Una quota del 15 % è destinata all'aggiornamento professionale del personale ad esso afferente, e quindi destinato, in via esemplificativa, alla formazione del personale, all'aggiornamento della biblioteca interna, all'iscrizione a riviste scientifiche o a banche dati.

3. All'avvocato interno/relatore viene pertanto riconosciuta una quota sui compensi (diritti, onorari e spese forfettarie) da corrispondere in misura del 50%. I compensi saranno corrisposti all'avvocato della struttura dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio aziendale, anche in caso di rateizzazione all'uopo autorizzata.

4. Al personale amministrativo addetto alla gestione amministrativa del contenzioso è riconosciuta una quota nella misura del 20%.

5. Qualora l'avvocato incaricato abbia superato il limite del trattamento economico complessivo annuo di cui all'articolo 10 comma 3, la parte eccedente tale limite è destinata a finanziare il fondo per il trattamento accessorio del personale amministrativo.

6. Una quota del 5% viene destinata ai dipendenti assegnati al Servizio Legale secondo indicazione del Dirigente avvocato, in relazione al profilo professionale.

ART. 13 Procedimento di liquidazione

1. Il procedimento di liquidazione si articola nelle seguenti fasi:

a) Comunicazione scritta da parte del dirigente avvocato al settore economico finanziario dell'esito favorevole della lite, con trasmissione del provvedimento nel quale vengono specificate le somme liquidate a titolo di compensi professionali e contestuale indicazione delle somme da incassare a tale titolo;

b) Comunicazione al Dirigente Avvocato da parte del Responsabile dell'economico finanziario dell'avvenuto incasso delle somme di cui al capo a);

c) Redazione di apposita nota spese pro forma da parte del dirigente avvocato costituito in giudizio con l'indicazione dettagliata delle competenze spettanti predisposta in base al presente regolamento.

d) Adozione di apposita determina per il pagamento in favore dell'Avvocato avente diritto delle competenze professionali e del personale di cui all'art 12 c.4 di cui al presente Regolamento;

e) Trasmissione della determinazione di spesa al Servizio del Personale per la contabilizzazione in busta paga;

f) I compensi di spettanza dell'Avvocato e al personale sono corrisposti entro il semestre successivo a quello dell'avvenuta acquisizione delle somme.

Art. 14 Diritto di accesso (vedi art.4)

³ ART. 64, comma 2, lett. d) Omissis...

"d) l'azienda o ente stabilisce una quota non inferiore al 5 % degli onorari da trattenere a copertura forfettaria delle spese generali."

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 *lett. a)*, Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, i pareri legali, nonché la relativa corrispondenza.

Art. 15 Norma transitoria

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di esecutività della contestuale delibera di adozione e per tutte le cause e/o controversie non ancora concluse. In via transitoria il presente regolamento si applica anche per i compensi relativi a cause concluse con provvedimento già emanato alla data di adozione regolamento.

Art. 16 Clausola di salvaguardia

1. In caso di sopravvenute norme nazionali, legislative e contrattuali, modificative della disciplina materia dell'odierno regolamento, l'Azienda ospedaliera si uniformerà automaticamente al nuovo contesto normativo.

2. Nell'eventualità di pubblicazione di ulteriori decreti ministeriali, recanti nuova regolamentazione dei parametri forensi, rispetto a quella attualmente contenuta nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, l'ARNAS si adatterà inevitabilmente ai sopravvenuti valori tabellari di riferimento, ferma ed impregiudicata restando, s'intende, la piena efficacia di tutte le altre compatibili disposizioni regolamentari.

Art. 17 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito Aziendale.

Il commissario dell'A.R.N.A.S. Garibaldi

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

